



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**PROCEDURA APERTA PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SUPERIORE
AD € 100.000 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO,
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
(COMPRENSIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE), NONCHE’ DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
E REDAZIONE PRATICHE CATASTALI, PER L’INTERVENTO “LE NUOVE
SCUOLE”
CIG 83534805C4
CUP B94B01000790005**

Acquisito il parere del Responsabile Unico del Procedimento si forniscono i seguenti:

CHIARIMENTI

Documento che fa seguito a quesiti posti successivamente alla data ultima di pubblicazione dei chiarimenti del 30/7/2020.

QUESITO N.13

Nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale del concorrente”, alla lettera l), viene richiesto come requisito di partecipazione l’aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi “di punta” per ciascuna prestazione per lavori analoghi pari allo 0,80 del valore complessivo dei lavori che si vanno ad affidare. Successivamente al punto 18.1 e nella successiva “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” al punto A1 viene ribadita la necessaria corrispondenza tra i servizi di punta dichiarati in sede di requisiti tecnici obbligatori per la partecipazione alla procedura (documentazione amministrativa) con i servizi presentati per la valutazione dell’offerta tecnica.

In merito a tale richiesta si ricorda e sottolinea come la Relazione illustrativa alla Linee guida 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 417 del 15 maggio 2019, abbia portato alla modifica della Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1 nello specifico con l’eliminazione del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tecnica servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della loro vita professionale e non solo quelli degli ultimi 10 anni.

Nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, scopo precipuo nelle intenzioni del legislatore, si chiede cortesemente di rettificare il disciplinare di gara eliminando la corrispondenza obbligatoria tra i servizi di punta dichiarati per la partecipazione alla gara

(requisito amministrativo), limitati ai dieci anni precedenti, e quelli presentati per l'offerta tecnica, senza limite temporale. Si eviterebbe così, in caso di esito positivo della richiesta, una commistione tra i requisiti obbligatori per la partecipazione, di tipo oggettivo, con quelli valutati in modo soggettivo dalla Commissione tramite l'applicazione di un punteggio, che porterebbe inevitabilmente ad una restrizione della partecipazione, principalmente dovuta ai diversi limiti temporali imposti dai due diversi ambiti, amministrativo e tecnico.

RISPOSTA N. 13

L'Amministrazione Comunale ha richiesto al Servizio Associato Gare di provvedere alla rettifica del disciplinare di gara e conseguente riapertura dei termini con differimento degli stessi.

QUESITO N.14

Si chiede conferma che, in riferimento al criterio A2 "professionalità e adeguatezza dell'offerta", i curriculum dei professionisti richiesti come obbligatori in fase di ammissibilità nel team di progettazione elencati ai punti 1.2.3 a pag. 28 del disciplinare di gara, possano coincidere e non ci sia dunque la necessità di allegare il curriculum di n.3 figure distinte (1. progettista architettonico con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica; 2. uno strutturista con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica; 3. un impiantista con esperienza con esperienza in progettazione sostenibile e bioclimatica); in caso affermativo si chiede se le figure del progettista architettonico e dello strutturista possano essere ricoperte dallo stesso professionista.

RISPOSTA N. 14

I curricula debbono essere allegati all'offerta tecnica mentre il possesso del requisito dei singoli professionisti del gruppo di lavoro può essere dichiarato in sede di ammissione alla procedura.

Si conferma che le figure di progettista architettonico e di strutturista possono coincidere.

QUESITO N.15

Con la presente si chiede cortesemente di voler specificare, in maniera inequivocabile, senza rinviare a risposte precedenti che, purtroppo, non appaiono, a proprio parere, sufficientemente chiare, se i servizi da illustrare nell'offerta tecnica di cui al paragrafo 16, punto A1), del Disciplinare di Gara siano in totale massimo 2 (a discrezione del concorrente tra progettazione e direzione lavori) oppure 4 (2 per la progettazione e 2 per la direzione lavori).

Per quanto concerne la direzione lavori, facendo riferimento a servizi svolti per enti pubblici, si chiede se sia sufficiente che la direzione lavori sia in corso di esecuzione oppure debba essere conclusa.

RISPOSTA N. 15

A tal riguardo vedasi le ampie risposte al quesito n. 1 e successivi del medesimo tema.

Con riguardo al secondo punto si riporta quanto indicato nel disciplinare:

"Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli posseduti dal concorrente riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati la comprova è il rilascio di concessione edilizia o titolo equivalente. In carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata (Parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015)."

Si raccomanda a tutti i potenziali concorrenti di tener conto della Rettifica al disciplinare che verrà pubblicata in questi giorni e conseguente proroga.

Sasso Marconi 11/8/2020

La Responsabile del Servizio Associato Gare

Dr.ssa Barbara Bellettini